

Assicurazione di Responsabilità Civile Professionale



A.U.P.I. - Associazione Unitaria Psicologi Italiani

Condizioni di assicurazione valide per tutti gli iscritti all'Associazione

*** **

Polizza n. 2020/03/2425586 -APP. N. 9

Effetto 31 dicembre 2025 – Scadenza 31 dicembre 2026

Le presenti Condizioni di assicurazione Mod. 5247AUPI RCG Ed. 12/2024 sono formate da 12
pagine

**REALE
MUTUA**
ASSICURAZIONI

Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) -
tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966 Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita
IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di
assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo
dei gruppi assicurativi



Premesso che:

1. l'Associazione **A.U.P.I. - Associazione Unitaria Psicologi Italiani** - rappresenta e tutela i diritti ed i legittimi interessi dei propri Associati anche favorendo iniziative mutualistiche, assicurative ed assistenziali, a loro vantaggio
2. l'Associazione, nell'intento di favorire i propri associati, è interessata a stipulare per tutti i suoi iscritti, presenti e futuri, una polizza assicurativa per la copertura della loro responsabilità civile professionale;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Definizioni

ASSICURATO:	La persona il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, ovvero tutti gli iscritti all'Associazione Unitaria Psicologi Italiani, siano essi liberi professionisti, dipendenti pubblici o dipendenti di strutture private.
ASSICURAZIONE:	Il contratto di assicurazione.
CONTRAENTE:	Il soggetto che stipula l'Assicurazione, ovvero il Sindacato Nazionale degli Psicologi.
COSE:	Gli oggetti materiali e gli animali.
DANNO CORPORALE:	Il danno risarcibile ai sensi di legge in conseguenza di morte o lesioni a persone.
DANNO MATERIALE:	Il danno risarcibile ai sensi di legge in conseguenza di danneggiamento a cose.
DANNO PATRIMONIALE:	Il danno risarcibile ai termini di legge che non sia conseguenza di morte o lesioni a persone o di danneggiamenti a cose.
DATA DI DECORRENZA:	la data di effetto del contratto per gli Assicurati già iscritti all'Associazione Contraente a tale data, la data di iscrizione per coloro che si sono iscritti all'Associazione Contraente successivamente alla data di effetto del contratto.
FRANCHIGIA:	La parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.
LIMITE DI RISARCIMENTO:	L'importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di sinistro in relazione a specifiche garanzie; esso non va comunque ad incrementare il massimale.
MASSIMALE:	La somma fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia.
POLIZZA:	I documenti che provano il contratto di assicurazione.

PRESTATORI DI LAVORO: Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto delle norme di legge, l'Assicurato si avvale nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi.

SINISTRO: La richiesta di risarcimento per la quale è prestata l'assicurazione, ossia qualsiasi formale richiesta scritta avanzata per la prima volta da terzi in vigenza di polizza o durante il periodo di ultrattività di cui al punto 3.4 lett. c) nei confronti dell'assicurato o, nel caso di azione diretta, nei confronti di Reale Mutua, per il risarcimento dei danni subiti come conseguenza della sua attività, purché relative a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia del contratto.

La citazione dell'assicurato in veste di responsabile civile in un procedimento penale a fronte della costituzione di parte civile da parte del danneggiato.

La ricezione, da parte dell'Assicurato, di una convocazione avanti un organismo di mediazione, di cui al D.Lgs 28/2010.

L'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa, di rivalsa o surroga previste per legge (compreso il ricevimento dell'invito a dedurre da parte del pubblico ministero presso la Corte dei Conti, nonché, per la rivalsa civilistica delle strutture sanitarie, la richiesta scritta avanzata per la prima volta dalla struttura in vigenza di polizza nei confronti dell'assicurato, con la quale è ritenuto responsabile per colpa grave a seguito di sentenza passata in giudicato).

Fatti diversi da quelli elencati non costituiscono sinistro, ivi inclusa la richiesta della cartella clinica, l'esecuzione del riscontro autoptico/autopsia giudiziaria/autopsia, la querela e l'avviso di garanzia.

SERIE DI SINISTRI: più richieste di risarcimento presentate all'Assicurato o a Reale Mutua o alla struttura in conseguenza di una pluralità di eventi riconducibili:

- allo stesso atto, errore od omissione,
- a più atti, errori od omissioni riconducibili ad una stessa causa che rappresentano altrettanti sinistri quanti sono gli eventi (nel primo caso) o gli atti, errori od omissioni (nel secondo caso). La data del primo sinistro sarà considerata come data valida per tutti i sinistri successivi.

RISARCIMENTO: La somma dovuta da Reale Mutua in caso di sinistro.

SPESE DI GIUSTIZIA PENALE: Le spese del processo penale che il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato.

VALORI: Denaro, carte valori, titoli di credito, valori bollati e postali, qualsiasi carta rappresentante un valore, gioielli, oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle e coralli.

Condizioni Generali

1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

1.2 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto a Reale Mutua l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso rischio a favore delle stesse persone assicurate. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori.

1.3 - PAGAMENTO DEL PREMIO - DEROGA AL TACITO RINNOVO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 30 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

I premi potranno essere pagati a Reale Mutua Assicurazioni o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Il presente contratto cesserà alla sua scadenza senza alcun obbligo di disdetta.

1.4 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

1.5 - DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'Art. 1897 del C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

1.6 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Ai sensi dell'Art. 1898 del C.C. il Contraente deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non accettati o non conosciuti da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

1.7 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Reale Mutua può recedere dal contratto prima della scadenza solo in caso di reiterata condotta gravemente colposa dell'assicurato per più di un *sinistro*, accertata con sentenza definitiva che abbia comportato il pagamento di un risarcimento del *danno*. Il recesso potrà avvenire sino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'*indennizzo*, con preavviso di trenta giorni. In tale caso Reale Mutua rimborsa al *contraente*, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di *premio*, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

1.8 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

1.9 - FORO COMPETENTE A SCELTA DELLA PARTE ATTRICE

**REALE
MUTUA**
ASSICURAZIONI

Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) -
tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966 Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita
IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di
assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo
dei gruppi assicurativi



Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza dell'Assicurato.

1.10 - CLAUSOLA BROKER

Il contraente dichiara (e Reale Mutua ne prende atto) di avere affidato la gestione del presente contratto a: HOWDEN SpA con sede legale a Milano – Via Costanza Arconati 1 e sede operativa a Torino – Via P. Gobetti, 10 e di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti, per conto del Contraente, dalla stessa.

Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, la regolazione sarà effettuata dal Contraente ad HOWDEN SpA che provvederà al versamento a Reale Mutua. Resta intesa l'efficacia liberatoria per il Contraente, anche a termini dell'art.1901 C.C., del pagamento così effettuato.

1.11 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

2.1 - RISCHIO ASSICURATO

Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, in relazione allo svolgimento della propria attività professionale per danni involontariamente causati a terzi, compresi i clienti, causati da inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia verificatesi o commesse da parte dell'Assicurato o delle persone per le quali l'Assicurato sia civilmente responsabile, sempre che l'Assicurato sia regolarmente iscritto all'Albo Professionale degli Psicologi ed abilitato ai sensi di legge all'esercizio della Professione di Psicologo o Psicoterapeuta.

Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla normativa vigente, indipendentemente dal tipo di setting in cui vengono erogate (a mero titolo di esempio, ospedaliero, riabilitativo, socio assistenziale, residenziale e semiresidenziale, educativo, ecc.), relativa alla Professione di Psicologo o Psicoterapeuta e regolate dalla Legge n.56/89 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresa la Legge n.170 dell'11 luglio 2003 che disciplina l'attività di Dottore in Scienze tecniche e psicologiche per gli iscritti alla sezione B dell'Albo degli Psicologi.

A titolo esemplificativo si precisa che l'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato:

1. per i danni cagionati dall'espletamento, nei modi e nei termini previsti dall'ordinamento professionale, delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'Autorità Giudiziaria e/o Amministrativa;
2. per le perdite patrimoniali conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di registri, disegni, atti, documenti o titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici ricevuti per l'esecuzione di incarichi professionali, anche se derivanti da furto, rapina o incendio;
3. per l'attività di libero docente, nonché titolare di cattedra universitaria;
4. per l'attività di consulto psicologico a distanza;
5. per l'attività di psiconcologo;
6. da fatto doloso delle persone di cui deve rispondere, fermo il diritto regresso di Reale Mutua nei confronti dei responsabili;
7. dall'uso dei sistemi di elaborazione elettronica;
8. in conseguenza di diffamazione o calunnia a seguito di dichiarazioni scritte o verbali da parte dello stesso Assicurato e/o di suoi dipendenti in relazione all'attività professionale esercitata dall'Assicurato;
9. per le perdite patrimoniali cagionate a terzi ai sensi del D.Lgs 196/03 s.m.i. e del Regolamento 679/2016, nonché successive modifiche e integrazioni, conseguenti ad errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi purché derivanti da fatti involontari, anche se compiuti da Assicurati, coordinatori di servizi e/o unità operative, cui sia stato affidato il ruolo di responsabile della custodia dei dati. La garanzia è operante se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa;
10. per eventi accidentali verificatesi in relazione alla proprietà, alla gestione e all'uso dei locali adibiti allo studio professionale privato e, quando trattasi di condominio, a eventuali quote di parti comuni, nonché dell'arredamento e delle attrezzature ivi esistenti;
11. da spargimenti di acqua conseguenti a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici esistenti nei locali adibiti allo studio professionale privato. In caso di sinistro sarà applicato un limite di risarcimento per sinistro di € 100.000,00;
12. da manutenzione straordinaria dei locali adibiti a studio professionale per danni imputabili all'Assicurato esclusivamente nella sua qualità di committente;
13. per fatto proprio, per fatto di addetti, per fatto di appaltatori, in relazione ai rischi complementari finalizzati a soddisfare esigenze gestionali interne dello studio professionale privato quali pulizia, vigilanza, esecuzione di commissioni;
14. per fatti accidentali verificatesi in occasione di visite effettuate all'esterno dei locali dello studio professionale e per servizi svolti presso terzi, compreso il domicilio dei clienti;

15. per danni materiali a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, entro un limite di risarcimento per ogni Assicurato e per sinistro di € 100.000,00; tale garanzia, in presenza di polizza incendio operante per il medesimo rischio, opererà in secondo rischio, cioè per l'eccedenza, rispetto all'indennizzo prestato da quest'ultima.

Si precisa, inoltre, che risulta compresa in copertura l'eventuale azione di rivalsa/surrogazione prevista ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile e dell'articolo 9 della legge n. 24 dell'8 marzo 2017, in caso di colpa grave.

2.2 - ISCRITTI TIROCINANTI

Premesso che all'Associazione Contraente possono iscriversi soggetti frequentanti il Tirocinio pre o post Laurea (non ancora iscritti all'Albo) si prende atto che nei loro confronti la garanzia vale esclusivamente per danni corporali e materiali con l'esclusione quindi delle responsabilità di natura professionale.

Si conferma, fermi i limiti di polizza, che le strutture pubbliche o private frequentate rientrano nel novero dei terzi, per danni arrecati ai loro beni o ad altri prestatori d'opera che a ogni titolo svolgono attività presso le strutture stesse.

2.3 - ISCRITTI SPECIALIZZANDI

Premesso che all'Associazione Contraente possono iscriversi anche Specializzandi, essi devono ritenersi a tutti gli effetti Assicurati, per tutto quanto ad essi consentito dalla vigente normativa.

2.4 - VALORI RICEVUTI IN DEPOSITO DAI CLIENTI

L'assicurazione comprende i danni derivanti da perdita, deterioramento, distruzione di valori ricevuti in deposito dai clienti e tenuti in custodia dall'Assicurato, purché detenuti in mezzi di custodia con i congegni di chiusura attivati.

Questa garanzia è prestata per ogni Assicurato con un limite di indennizzo di € 200,00 per sinistro e di € 500,00 per anno assicurativo.

In caso di furto, la garanzia è operante esclusivamente in caso di effrazione dei mezzi di custodia.

3.1 - REQUISITI PROFESSIONALI

La validità della garanzia è subordinata al possesso, da parte dell'Assicurato e degli addetti allo studio, delle abilitazioni professionali o degli altri requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta.

3.2 - DELIMITAZIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) derivanti da prestazioni professionali in materie diverse da quelle per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) causati da oppure connessi o conseguenti in tutto o in parte a circostanze esistenti prima od al momento della decorrenza di questo contratto che l'Assicurato conosceva, atte a generare una successiva richiesta di risarcimento contro l'Assicurato stesso.
- c) causati da oppure connessi o conseguenti in tutto o in parte ad atti, errori od omissioni commessi e/o presumibilmente commessi prima della data di retroattività indicata nel successivo articolo 3.4.;
- d) da furto e quelli subiti dalle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per quanto espressamente previsto per i valori nel precedente art. 2.3;
- e) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- f) da terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- g) conseguenti ad inquinamento di qualsiasi tipo, ad eccezione che tale inquinamento derivi da eventi accidentali che siano temporalmente e fisicamente identificabili e che siano la diretta conseguenza di prestazioni professionali rese dall'Assicurato e/o delle persone di cui debba rispondere;
- h) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- i) conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- j) direttamente o indirettamente derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato tramite espresso impegno, accordo o garanzia a meno che tale responsabilità sarebbe comunque imputabile all'Assicurato per Legge e/o in base a Regolamenti concernenti la professione anche in assenza di tale impegno, accordo o garanzia;
- k) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
- l) causati da guerra, invasione, operazioni belliche o atti similari provenienti da nemici stranieri (sia che la guerra sia stata dichiarata, sia che la guerra non sia stata dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, sommossa, tumulti civili che assumono proporzione di insurrezione o potere militare;
- m) causati da qualsiasi atto di terrorismo.

Si intendono inoltre espressamente esclusi i danni causati da:

- n) somministrazione di farmaci;
- o) controversie di qualunque tipo tra Assicurati e il Contraente;
- p) controversie di qualunque tipo tra Assicurati;

3.3 - SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente;
- b) i prestatori di lavoro dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

3.4 - EFFICACIA DELLA GARANZIA NEL TEMPO

a) Inizio della garanzia

Fermo il disposto dell'art. 1901 del Codice Civile (Mancato pagamento del premio), la presente *assicurazione* è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'*Assicurato*, e da lui denunciate a Reale Mutua, durante il *periodo di validità del contratto*, indipendentemente dalla data in cui siano stati posti in essere i comportamenti colposi che le hanno originate.

b) Termine della garanzia

Il contratto cessa i suoi effetti alla data di scadenza indicata sul modulo di polizza e sarà operante, per ulteriori 30 giorni e salvo il caso di recesso per sinistro, per la denuncia delle richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel periodo di efficacia del contratto.

c) Cessazione dell'attività – ultrattività decennale

Qualora un Assicurato cessi definitivamente l'attività nel corso dell'annualità assicurativa, la garanzia resta per lui operante per i sinistri originati da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza e denunciati a Reale Mutua nei dieci anni successivi alla cessazione dell'attività, senza pagamento di ulteriori premi.

Pertanto, al termine di ogni annualità assicurativa e contestualmente alla regolazione del premio, sarà emesso un apposito documento contrattuale con l'indicazione, per ciascun Assicurato, di:

1. nominativo;
2. codice fiscale;
3. data di cessazione definitiva dell'attività.

Ai fini della presente garanzia il massimale per sinistro di cui al punto 3.7 "Massimale" rappresenta la massima esposizione di Reale Mutua, per ciascun Assicurato, per l'intero periodo di ultrattività indipendentemente dal numero di sinistri.

La garanzia cesserà automaticamente, per ogni Assicurato, senza obblighi di comunicazione tra le parti:

- al termine del decennio di ultrattività;
- con effetto immediato qualora l'Assicurato riprenda lo svolgimento dell'attività professionale.

In caso di decesso dell'Assicurato la garanzia sarà prestata a favore degli eredi del medesimo.

Durante il periodo di ultrattività decennale Reale Mutua non potrà esercitare la facoltà di recesso per sinistro di cui al punto 1.7 "Recesso in caso di sinistro".

3.5 - EFFETTI SULLE POLIZZE SOSTITUITE

Qualora alla copertura del rischio assicurato potessero concorrere anche altre assicurazioni stipulate precedentemente con Reale Mutua, le Parti si danno atto che i loro reciproci rapporti saranno regolati esclusivamente dal presente contratto

3.6 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO

In caso di perdita del requisito di iscritto all'A.U.P.I. il rapporto assicurativo cessa al termine dell'annualità assicurativa in corso.

3.7 - MASSIMALE

L'assicurazione è prestata per ciascun Assicurato, ove non siano stabiliti specifici limiti di indennizzo, con un massimale per danni a terzi pari a € 1.500.000 per sinistro e pari a € 3.000.000 per anno e per serie di sinistri

Qualora più richieste di risarcimento siano originate da un medesimo comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente e l'insieme delle richieste di risarcimento originate dallo stesso comportamento colposo saranno considerate come unico sinistro.

3.8 - FRANCHIGIA

L'assicurazione è prestata per ogni Assicurato con la franchigia di € 250,00 per ogni sinistro. In caso di operatività della garanzia per la rivalsa, in caso di colpa grave, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 24 dell'8 marzo 2017 la franchigia si intende abrogata.

Tutte le richieste di risarcimento attribuibili allo stesso atto, errore od omissione o ad una serie di atti, errori o omissioni scaturenti dalla stessa causa o fonte originaria, o ad essa attribuibili verranno considerati un'unica richiesta di risarcimento.

3.9 - VALIDITÀ TERRITORIALE

La garanzia vale per l'attività svolta dall'Assicurato nel territorio dello Stato italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.

3.10 - RESPONSABILITÀ SOLIDALE

L'assicurazione vale anche per quanto l'assicurato sia tenuto a risarcire in virtù del mero vincolo di solidarietà con altri soggetti, fermo il diritto di regresso di Reale Mutua nei confronti dei responsabili che non siano assicurati con il presente contratto.

3.11 - ALTRE ASSICURAZIONI – SECONDO RISCHIO EVENTUALE

Qualora esista altra polizza stipulata dall'Assicurato per la copertura del rischio indicato nel presente contratto, si conviene che, in caso di sinistro, la presente assicurazione è operante in secondo rischio, e cioè in eccedenza al massimale previsto da detta altra polizza, fino alla concorrenza del massimale indicato sul presente contratto.

Resta comunque inteso che, nel caso di non operatività dell'altra assicurazione, la presente polizza si intende operante in primo rischio.

3.12 - ECCEZIONI OPPONIBILI AL DANNEGGIATO

In caso di azione diretta del soggetto danneggiato nei confronti della Società, ai sensi della normativa vigente in materia, l'Aderente/Assicurato prende atto che saranno opponibili al danneggiato le seguenti eccezioni:

- a. fatti dannosi derivanti dallo svolgimento di attività che non sono oggetto della presente copertura assicurativa;
- b. fatti generatori di responsabilità verificatisi e richieste di risarcimento presentate al di fuori del periodo di efficacia del contratto;
- c. mancato pagamento del premio;
- d. assolvimento dell'obbligo formativo dell'ultimo triennio utile in misura inferiore al 70% (a decorrere dal triennio 2023 – 2025).

Resta fermo il diritto di Reale Mutua di agire in rivalsa nei confronti dell'Aderente / Assicurato per tutti i limiti e le esclusioni contrattuali non opponibili al terzo danneggiato.

3.13 - OMESSO ADEMPIMENTO CREDITI ECM

La Società rinuncia a far valere l'inefficacia della polizza ai sensi di quanto previsto all'art. 38-bis DL 152/2021, convertito con Legge 233/2021, nonché all'eventuale diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato.

Come Avviene la Liquidazione del Risarcimento

4.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto a Reale Mutua entro 30 giorni da quando ne sono a conoscenza oppure ne hanno avuto la possibilità ai sensi dell'Art. 1913 del C.C..

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento (ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile).

4.2 - GESTIONE DELLE VERTENZE DEL DANNO - SPESE LEGALI

Reale Mutua assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Tuttavia, in caso di definizione transattiva, Reale Mutua, a richiesta del Contraente e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Sono a carico di Reale Mutua le spese per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro i limiti di un importo pari al quarto del massimale, o del limite di indennizzo, applicabile per il sinistro cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra Reale Mutua ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Reale Mutua non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

L'Assicurato, convenuto in un procedimento di mediazione come previsto dal D.Lgs. n.28/2010, avente ad oggetto una richiesta attinente la presente assicurazione, ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione a Reale Mutua, trasmettendo ogni informazione e documento utile alla valutazione del fatto e ad integrazione della denuncia di sinistro ritualmente presentata.

In caso di accordi raggiunti in sede stragiudiziale, compreso il procedimento di mediazione a cui non abbia partecipato Reale Mutua ovvero non abbia potuto partecipare a mezzo di propri incaricati, o comunque in caso di accordi cui Reale Mutua non abbia prestato il proprio specifico assenso, Reale Mutua non sarà tenuta a riconoscerne l'esito, né a sostenere il rimborso di somme a qualsivoglia titolo, né i costi, né le spese e le competenze del procedimento.

4.3 - INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

Il Contraente è responsabile verso Reale Mutua di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui all'art. 4.1 "Obblighi in caso di sinistro". Ove poi risulti che abbia agito in connivenza con i danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.

4.4 - ARBITRATO

In caso di divergenza tra le Parti sulla natura dell'errore professionale, sulle sue conseguenze, sull'ammissibilità del risarcimento del danno e sull'interpretazione delle norme che regolano il presente contratto, le Parti possono rimettersi al giudizio di un Collegio composto da tre arbitri dei quali almeno due scelti tra i professionisti iscritti all'Albo al quale è iscritto l'Assicurato.

Ciascuna delle Parti nomina il suo arbitro; il terzo è nominato dai primi due ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Albo al quale è iscritto l'Assicurato ed il Collegio arbitrale risiede presso la sede del medesimo.

Ciascuna delle Parti risponde delle spettanze del proprio arbitro e della metà di quelle del terzo arbitro.

Il Collegio arbitrale ha diritto di pretendere dalle Parti ogni necessaria informazione e di effettuare ispezioni e audizioni di testi; le decisioni del Collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei suoi componenti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

Il Contraente

.....

Società Reale Mutua di Assicurazioni

L'Agente Procuratore

Alleg
.....
MACCARI & C.
BELTRAMO srl

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.2 (Altre assicurazioni), Art. 1.3 (Pagamento del premio - deroga al tacito rinnovo), Art. 1.6 (Aggravamento del rischio), Art. 1.7 (Recesso in caso di sinistro), Art. 3.1 (Requisiti professionali), Art. 3.2 (Delimitazioni), Art. 3.3 (Soggetti non considerati terzi), Art. 3.4 (Efficacia della garanzia nel tempo), Art. 3.5 (Effetti sulle polizze sostituite), Art. 3.6 (Cessazione del rapporto assicurativo), 3.7 (Massimale), Art. 3.8 (Franchigia), Art. 3.9 (Validità Territoriale), Art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro), Art. 3.12 (Eccezioni opponibili al danneggiato), Art. 4.2 (Gestione delle vertenze di danno – Spese legali); Art. 4.3 (Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri), Art. 4.4 (Arbitrato).

Il Contraente

.....

Torino, 15 dicembre 2025

**REALE
MUTUA**
— ASSICURAZIONI —

Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966 Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi

